

**Ordinanza
relativa alla tassa d'incentivazione sui composti
organici volatili
(OCOV)**

del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

Art. 2 Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa:

- a. i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1);
- b. i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2).

Art. 3 Applicazione della legislazione doganale

La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 4² Autorità esecutive

¹ La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell'UFAM.

² L'UFAM:

- a. esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b);
- b. aiuta la Direzione generale delle dogane nell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9–9h);
- c. esamina l'effetto sulla qualità dell'aria della tassa e dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.

³ L'Amministrazione federale delle dogane mette a disposizione dell'UFAM i dati necessari.

⁴ I Cantoni aiutano le autorità esecutive, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi verificano in particolare:

- a. i piani di provvedimenti secondo l'articolo 9d nonché il loro adeguamento (art. 9f e 9g);
- b. le prove secondo l'articolo 9h;
- c. i bilanci dei COV secondo l'articolo 10.

⁵ Le autorità esecutive ricevono insieme l'1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.

⁶ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFE), prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione.

Art. 5³ Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell'UFAM⁴. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.⁵

Art. 6 Controlli

¹ Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

² Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonchè presentati tutti i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 3:⁶ Aliquota della tassa

Art. 7⁷

L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità

¹ Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:

- a. in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
- b. in miscele o oggetti prodotti nel territorio svizzero, che non figurano nell'elenco dei prodotti.

² Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettera a vengono importati, la tassa non è riscossa.

³ Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 604).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1765).

Art. 9⁸ Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e l'allegato 1 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁹ contro l'inquinamento atmosferico (OIA) sono esenti dalla tassa se:

- a. la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell'adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIA;
- b. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d'esercizio al 95 per cento; e
- c. le emissioni di COV dell'impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l'allegato 3.

Art. 9a¹⁰ Gruppi di impianti

¹ Su richiesta, più impianti stazionari gestiti dalla stessa persona possono essere riuniti in un gruppo di impianti. Nel gruppo possono anche essere inclusi impianti le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento.

² Ai fini dell'adempimento delle condizioni di esenzione secondo l'articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.

³ La composizione di un gruppo di impianti non può essere modificata durante il periodo di validità secondo l'articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate le modifiche dovute a chiusure o nuove messe in esercizio di impianti stazionari.

⁴ Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti secondo l'allegato 3 già a partire dall'inizio dell'esenzione dalla tassa.

Art. 9b¹¹ Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento

¹ Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

- a. al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

⁹ RS **814.318.142.1**

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

- b. l'autorità cantonale è stata informata immediatamente dell'evento straordinario; e
- c. l'evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.

² Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

- a. al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9;
- b. l'autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e
- c. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

Art. 9c¹² Riduzione delle emissioni diffuse di COV

¹ L'articolo 9 capoverso 1 lettera c è soddisfatto se:

- a. l'impianto stazionario soddisfa già i requisiti secondo l'allegato 3; o
- b. le emissioni diffuse di COV dell'impianto stazionario sono ridotte conformemente a un piano di provvedimenti approvato dalla Direzione generale delle dogane, in modo tale da adempiere ai requisiti di cui all'allegato 3 entro il 31 dicembre 2017 (periodo di validità).

² Ogni cinque anni il DATEC adegua l'allegato 3 nonché il periodo di validità secondo il capoverso 1 lettera b dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. Esso tiene conto del progresso tecnico.

Art. 9d¹³ Piano di provvedimenti

¹ Il piano di provvedimenti secondo l'articolo 9c capoverso 1 lettera b comprende:

- a. dati sul grado di adempimento dei requisiti secondo l'allegato 3 (analisi situazione auspicata-effettiva);
- b. i provvedimenti previsti;
- c. i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti;
- d. il potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento.

² Esso deve prevedere che almeno la metà della riduzione delle emissioni prevista sia attuata nei suoi primi tre anni di validità.

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Art. 9e¹⁴ Domanda di approvazione del piano di provvedimenti

¹ La domanda di approvazione del piano di provvedimenti deve essere presentata all'autorità cantonale entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio dell'esenzione dalla tassa.

² La domanda comprende il piano di provvedimenti. I gestori di impianti stazionari tenuti a inoltrare un bilancio dei COV secondo l'articolo 10 devono allegare tale bilancio al piano dei provvedimenti.

Art. 9f¹⁵ Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti

¹ Su richiesta, il piano di provvedimenti approvato può essere adeguato se uno o più provvedimenti possono essere sostituiti da altri provvedimenti di effetto almeno equivalente.

² La domanda di adeguamento deve essere presentata all'autorità cantonale entro sei mesi prima dall'inizio dell'anno d'esercizio in cui sarà attuato il piano di provvedimenti adeguato.

Art. 9g¹⁶ Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell'impianto stazionario

¹ Le modifiche dell'impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all'autorità cantonale.

² Se necessario, il piano di provvedimenti è adeguato.

Art. 9h¹⁷ Prova per l'esenzione dalla tassa in caso di provvedimenti di riduzione delle emissioni

¹ Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9. In particolare bisogna fornire la prova che:

- a. l'impianto stazionario soddisfa i requisiti secondo l'allegato 3; o
- b. i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato sono stati attuati entro il termine e l'impianto stazionario soddisfa i restanti requisiti secondo l'allegato 3.

² La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.

³ Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d'esercizio l'esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell'impianto stazionario è sospesa.

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

Art. 10 Bilancio dei COV

¹ Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.¹⁸

² Nel bilancio dei COV devono figurare:

- a. le entrate, le scorte e le uscite;
- b. le quantità lavorate in miscele o oggetti;
- c. le quantità recuperate;
- d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
- e. le emissioni residue.

³ La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

⁴ Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

⁵ Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale**Art. 11** Annuncio

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest'ultima tiene un registro.

Art. 12 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

- a. per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l'azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell'azienda di produzione;
- b. per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l'articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.

Art. 13 Dichiarazione della tassa

¹ I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

(art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.¹⁹

² Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

³ La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.

⁴ La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

⁵ Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.²⁰

Art. 14 Calcolo della tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

Art. 15 Tassazione e termine di pagamento

¹ La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l'ammontare della tassa.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.

Art. 16 Riscossione posticipata della tassa

Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell'importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.

Art. 17 Prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

² Il termine di prescrizione si interrompe:

- a. se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.

³ Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

⁴ Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Sezione 6: Restituzione della tassa

Art. 18 Premesse per la restituzione

¹ La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.²¹

² L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda.

³ Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV.

^{3bis} Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.²²

⁴ L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa.²³

⁵ Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.

Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione

¹ Il diritto alla restituzione, salvo che non sia in relazione con l'esportazione, decade se la relativa domanda non viene presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

² Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.

Art. 20 Domanda di restituzione

¹ La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:

- a. alle autorità cantonali;
- b. alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.

² Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:

- a. le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi;

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1765).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1765).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1765).

- b. i rapporti di fabbricazione, campioni nell'imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;
- c. su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell'importo da restituire.

Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)²⁴

Art. 21²⁵ Autorizzazione

¹ La Direzione generale delle dogane può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano:

- a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente; oppure
- b. a esportarle.²⁶

1a ...²⁷

^{1bis} Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

- a. la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;
- b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
- c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.²⁸

² L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.²⁹

³ La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 604).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 604).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3117).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3049). Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3117).

⁴ La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.³⁰

Art. 22 Conteggio

¹ Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

² La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

³ ...³¹

⁴ I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.³²

Art. 22a³³ Rettifica della dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all'articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005³⁴ sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

Art. 22b³⁵ Presentazione di un bilancio dei COV incompleto

¹ Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l'autorizzazione secondo l'articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno d'esercizio successivo.

² La Direzione generale delle dogane stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio dei COV completo.

³ Per le tasse che secondo l'articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all'articolo 22 capoverso 1.

⁴ Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 1765).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 604).

³³ Introdotto dal n. 43 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

³⁴ RS **631.0**

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 1765).

Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

Art. 23³⁶ Principio

¹ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFM.

² La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell'anno di riscossione.

³ Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.

⁴ Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994³⁷ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992³⁸ sull'assicurazione militare (LAM).

⁵ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

⁶ Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.³⁹

⁷ Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione.⁴⁰

Art. 23a⁴¹ Versamento agli assicuratori

¹ Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di distribuzione.

² Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 5.

³ La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 1951).

³⁷ RS **832.10**

³⁸ RS **833.1**

³⁹ Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7005).

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7005).

⁴¹ Introdotto dall'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7005).

Art. 23^b⁴² Organizzazione

¹ Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all'articolo 23 capoverso 5;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

² In occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire.

Art. 23^c⁴³ Indennizzo degli assicuratori

L'indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall'articolo 123 dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁴⁴ sul CO₂.

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 24** Disposizione transitoria

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

² La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.⁴⁵

Disposizione transitoria del 27 luglio 2012⁴⁶

La domanda di approvazione del piano di provvedimenti ai fini di un'esenzione dalla tassa nel 2013 deve essere presentata entro il 30 aprile 2013.

⁴² Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 1951).

⁴³ Originario 23b. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011 (RU **2011** 1951). Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7005).

⁴⁴ RS **641.711**

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 604).

⁴⁶ RU **2012** 3785

*Allegato I*⁴⁷
(art. 2 lett. a)

Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)

N. di tariffa ⁴⁸	COV	N.-CAS
ex 2915.3980	acetato di 2-n-butossietile	112-07-2
ex 2915.3980	acetato di 1-metossi-2-propile	108-65-6
ex 2915.3980	acetato di 2-metossietile	110-49-6
2915.3100	acetato di etile	141-78-6
2915.3980	acetato di isobutile	110-19-0
ex 2915.3980	acetato di isopropile	108-21-4
ex 2915.3980	acetato di metile	79-20-9
2915.3300	acetato di n-butile	123-86-4
ex 2915.3980	acetato di n-propile	109-60-4
2914.1100	acetone	67-64-1
2915.2100	acido acetico	64-19-7
2915.2400	anidride acetica	108-24-7
2707.1090 + 2902.2090	benzene	71-43-2
ex 2915.3980	Acetato di benzile	140-11-4
2710.1291	etere di petrolio nonché benzina e sue frazioni (miscela d'idrocarburi principalmente non aromatici)	diversi
ex 2909.1999	bis (2-etossietil) etere (dielilene glicol dietil etere, dietil carbitolo)	112-36-7
ex 2909.1999	bis (2-metossietil) etere (dielilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo)	111-96-6
2905.1300	butan-1-olo (alcole butilico)	71-36-3
ex 2905.1490	butan-2-olo (alcole sec-butilico)	78-92-2
2711.1390 + ex 2901.1019	n-butano	106-97-8
2914.1200	butanone (etilmetilchetone, metiltilchetone)	78-93-3
ex 2932.2000	4-butilrolattone (tetraidro-2-furano)	96-48-0
ex 2909.4390	2-n-butossietanolo	111-76-2
ex 2909.4390	2-(2-n-butossietossi) etanolo (etere mono-butilico di dietilenglicole)	112-34-5
ex 2909.4999	1-n-butossipropan-2-olo	5131-66-8
ex 2909.4999	2-(3-metossipropossi)propano-1-olo	34590-94-8
ex 2909.4999	1-tert-butossipropan-2-olo	57018-52-7

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 apr. 2008 (RU **2008** 1765 3433). Aggiornato dal n. 16 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2011** 3331) e dal n. II. cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

⁴⁸ RS **632.10** allegato

N. di tariffa	COV	N.-CAS
ex 2909.4999	butossipropanolo (miscela di isomeri)	diversi
2902.1190	cicloesano	110-82-7
ex 2914.2200	cicloesanone	108-94-1
ex 2902.9099 + ex 3805.9000	p-cimene	99-87-6
2902.7090	cumene (isopropilbenzene)	98-82-8
2903.1200	diclorometano (dicloruro di metilene, cloruro di metilene)	75-09-2
ex 2909.1999	1,2-dietossietano (etere dietilico di etilenglicole)	629-14-1
ex 2909.1999	1,2-dimetossietano	110-71-4
ex 2909.1999	di-n-propil etere (dipropil etere)	111-43-3
ex 2932.9980	1,4-diossano (diossido di dietilene)	123-91-1
ex 2909.4999	Etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM) (miscela d'isomeri)	diversi
ex 2901.1099	eptano	142-82-5
ex 2901.1099	esano	110-54-3
ex 2905.1980	esan-1-olo	111-27-3
	etanolo , se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31, legge sull'alcool)	64-17-5
2902.6090	etilbenzene	100-41-4
ex 2914.4090	4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcool)	123-42-2
ex 2909.4480	2-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)	110-80-5
ex 2909.4999	1-etossipropan-2-olo (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole)	1569-02-4
2912.1100	formaldeide (metanale)	50-00-0
ex 2915.1300	formiato di etile	109-94-4
ex 2915.1300	formiato di metile	107-31-3
ex 2902.1999	D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien)	5989-27-5
ex 2902.1999	DL-limonene ((RS)-p-menta-1,8-dien)	138-86-3
ex 2902.1999	L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D-, DL- e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)	5989-54-8
2905.1190	metanolo (alcole metilico)	67-56-1
ex 2901.1099	2-metilbutano (isopentano)	78-78-4
ex 2902.1999	metilcicloesano	108-87-2
2914.1300	4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	108-10-1
ex 2933.7900	1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona)	872-50-4
ex 2901.1099	2-metilpentano (isoesano)	107-83-5
2711.1390 + ex 2901.1019	2-metilpropan (isobutano)	75-28-5

N. di tariffa	COV	N.-CAS
ex 2905.1490	2-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo)	78-83-1
ex 2909.4480	2-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo)	109-86-4
ex 2909.4999	1-metossipropan-2-olo (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole)	107-98-2
ex 2909.4999	2-(3-metossipropossi)propano-1-olo	34590-94-8
2707.5090	miscele d'idrocarburi aromatici (tra cui solvente nafta)*	diversi
2710.1299+ 2710.2090	oli leggeri e preparazioni*	diversi
2909.1100	ossido di dietile (etere, etere etilico, etere dietilico)	60-29-7
ex 2909.1999	ossido di diisopropile	108-20-3
ex 2909.1999	ossido di dimetile	115-10-6
ex 2901.1099	pentano	109-66-0
ex 2905.1980	pentan-1-olo (alcole pentilico)	71-41-0
ex 2905.1980	pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo)	6032-29-7
ex 2905.1980	pentanolo (miscele d'isomeri)	diversi
2710.1991	petrolio (principalmente miscele d'idrocarburi non-aromatici)*	diversi
ex 2905.1290	propan-1-olo (alcole propilico, n-propanolo)	71-23-8
ex 2905.1290	propan-2-olo (alcole isopropilico)	67-63-0
2711.1290 + ex 2711.2990	propano	74-98-6
ex 2909.4480	2-propossietanolo	2807-30-9
2903.2300	tetracloroetilene (percloroetilene)	127-18-4
2932.1100	tetraidrofurano (ossolano)	109-99-9
2707.2090 + 2902.3090	toluene	108-88-3
2903.2200	tricloroetilene	79-01-6
ex 2902.9099	trimetilbenzene (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-trimetilbenzene)	526-73-8 95-63-6 108-67-8
2710.1292	white spirits (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)*	diversi
2902.4190	o-xilene	95-47-6
2902.4290	m-xilene	108-38-3
2902.4390	p-xilene	106-42-3
2707.3090 + 2902.4490	xilene (miscele d'isomeri)	diversi

* Frazioni sino a 240 °C.

Allegato 2⁴⁹
(art. 2 lett. b)

Elenco dei prodotti (miscele o oggetti importati contenenti COV soggetti alla tassa)

N. di tariffa ⁵⁰	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
ex 2207.	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
1000	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
2000	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
9010	– altri: – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
ex 2209.0000	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico non destinati a scopi alimentari
2710.	oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, <i>diversi da quelli contenenti biodiesel</i> e diversi dai residui di oli:
1994	– destinati ad altri usi: – – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati
1999	– – altri distillati e prodotti
2090	oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, <i>contenenti biodiesel</i> , diversi dai residui di oli: – destinati ad altri usi
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
1990	– liquefatti: – – altri – – – altri
2715.0000	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 apr. 2008 (RU **2008** 1765). Aggiornato dal n. 16 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2011** 3331) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

⁵⁰ RS **632.10** allegato

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3201.	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
1000	– estratto di quebracho
2000	– estratto di mimosa
9000	– altri
3202.	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
1000	– prodotti per concia organici sintetici
9000	– altri
3203.	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo:
0010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
0090	– – altri
3204.	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
	– sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
1100	– – coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
	– – coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:
1210	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1290	– – – altri
	– – coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:
1310	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1390	– – – altri
1400	– – coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
1500	– – coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
1600	– – coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
1700	– – coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19:
1910	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1990	– – altri
2000	– prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»
	– altri:
9010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	– – altri
3205.0000	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206.	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
	– pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
1100	– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca
1900	– – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
2000	– pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
4100	– – oltremare e sue preparazioni
4200	– – litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
4900	– – altri
5000	– prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»
3207.	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
1000	– pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili
2000	– preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
3000	– lustri liquidi e preparazioni simili
4000	– fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208.	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
1000	– a base di poliesteri
2000	– a base di polimeri acrilici o vinilici
9000	– altre
3209.	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:
1000	– a base di polimeri acrilici o vinilici
9000	– altre
3210. 0000	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.
3211. 0000	Siccativi preparati
3212.	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
1000	– fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)
9000	– altri
3213.	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:
1000	– colori in assortimenti
9000	– altri
3214.	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
1000	– mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura
9000	– altri
3215.	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
	– inchiostri da stampa:
1100	– – neri
1900	– – altri
9000	– altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3301.	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: – oli essenziali di agrumi – – di arancio 1200 – – di limone 1300 – – altri 1900 – oli eterici essenziali diversi da quelli di agrumi: 2400 – – di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>) 2500 – – di altra menta – – altri: 2910 – – – oli di eucalipto e legno di sandalo 2930 – – – oli di anice, oli di anice, di anice stellato (<i>badiana</i>), di assenzio, di balsamo di gurium, di bay (<i>mircia</i>), di cananga, di canfora, di cannella, di carvi, di citronella, di foglie di pino, di garofano, di geranio, di ginepro, di lavanda e lavandina, di legno di cabriuva, di legno di cedro, di legno di gaiaco, di le mongrass, di linaloe o legno di rosa (compreso il linaloe del Messico), di litsea cubeba, di palmarosa, di pasciuli, di petitgrain, di rosmarino, di ruta, di sassafasso, di shiu, di spigo, di timo, di vetiver 2980 – – – altri – – altri: 9090 – – – altri
3302.	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande: – altri 9000
3303.0000	Profumi e acque da toeletta
3304.	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure: 1000 – prodotti per il trucco delle labbra 2000 – prodotti per il trucco degli occhi 3000 – preparazioni per manicure o pedicure – altri: 9100 – – ciprie, comprese quelle compatte 9900 – – altri
3305.	Preparazioni per capelli: 1000 – sciampo 2000 – preparazioni per l'ondulazione o la stiratura, permanenti 3000 – lacche per capelli 9000 – altre
3306.	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari): 1000 – dentifrici 2000 – fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari) – altri: 9010 – – prodotti per facilitare l'adesione delle dentiere 9090 – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3307.	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:
1000	– preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
2000	– deodoranti per la persona o contro il sudore
3000	– sali profumati e altre preparazioni per il bagno – preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
4100	– – «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione
4900	– – altri
9010	– altri:
9090	– – soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali
ex 3401.	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
1100	– saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
1100	– – da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale)
1990	– – altri:
3000	– – – altri (oltre ai saponi ordinari) – prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
ex 3402.	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; <i>tranne i detersivi per tessili pronti all'uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000.</i>
1110	– agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
1190	– – anionici:
1190	– – – solfoleati
1210	– – – altri
1290	– – cationici:
1290	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1310	– – – altri
1390	– – non ionici:
1900	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
2000	– – – altri
9000	– preparazioni condizionate per la vendita al minuto
9000	– altri
3403.	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti-corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403.	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
1100	– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
1900	– – altre
	– altre:
9100	– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
9900	– – altre
3405.	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
1000	– lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
2000	– encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3000	– lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
4000	– paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare
9000	– altri
3506.	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:
1000	– prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg
	– altri:
	– – adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali):
9110	– – – in solventi organici
9120	– – – in acqua
9190	– – – altri
	– – altri:
9910	– – – per l'alimentazione di animali
9990	– – – altri
3707.	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:
1000	– emulsioni per sensibilizzare le superfici
9000	– altri
3805.	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:
1000	– essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
9000	– altri
3808.	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae:
	– merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
5010	– – a base di zolfo o di prodotti cuprici
5090	– – altri
	– altri:
	– – insetticidi:
9110	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
9190	– – – altri
	– – fungicidi:
9210	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9290	– – – altri
	– – diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:
9310	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9390	– – – altri
	– – disinfettanti:
9410	– – – prodotti delle liste contenute nella parte 1b
9490	– – – altri
9900	– – altri
3809.	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
	– a base di sostanze amilacee:
1010	– – per l'alimentazione di animali
1090	– – altri
	– altri:
9100	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili
9200	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili
9300	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili
3810.	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:
1000	– preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
9000	– altre
3814.	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:
0090	– altri
3815.	Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove
	– catalizzatori su supporti:
1100	– – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel
1200	– – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso
1900	– – altri
9000	– altri
3817.	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
0090	– altri
3820.0000	Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove:
	– leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
1010	– – per l'alimentazione di animali
1090	– – altri
3000	– carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
4000	– additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
5000	– malte e calcestruzzo, non refrattari
6000	– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
	– miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:
7100	– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
7200	– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
7300	– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
7400	– – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)
7500	– – contenenti tetracloruro di carbonio
7600	– – contenenti tricloetano-1,1,1 metilcloroformio)
7700	– – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano
7800	– – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)
7900	– – altri
	– miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tris(2,3-dibromopropile):
8100	– – contenenti ossirano (ossido di etilene)
8200	– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)
8300	– – contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)
	– altri:
	– – preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari:
9011	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9019	– – – altri
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
9098	– – – altri
3825.	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):
1000	– rifiuti urbani
2000	– fanghi di depurazione
3000	– rifiuti clinici
	– residui di solventi organici:
4100	– – alogenati
4900	– – altri
5000	– residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
6100	– – contenenti principalmente costituenti organici
6900	– – altri
	– altri:
9010	– – per l'alimentazione di animali
9090	– – altri
3826.	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:
0090	– altri
3901.	Polimeri di etilene, in forme primarie:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
1000	– polietilene di densità inferiore a 0,94
2000	– polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
3000	– copolimeri di etilene e di acetato di vinile
	– altri:
9010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	– – altri
3902.	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
1000	– polipropilene
2000	– poliisobutilene
3000	– copolimeri di propilene
	– altri:
9010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	– – altri
3903.	Polimeri di stirene, in forme primarie:
	– polistirene (polistirolo):
1100	– – espansibile
1900	– – altri
2000	– copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
3000	– copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
9000	– altri
3904.	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
1000	– poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze
	– altro poli(vinilcloruro):
2100	– – non plastificato
2200	– – plastificato
3000	– copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
4000	– altri copolimeri di cloruro di vinile
5000	– polimeri di cloruro di vinilidene
	– polimeri fluorurati:
6100	– – politetrafluoroetilene:
6900	– – altri
9000	– altri
3905.	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:
	– poli(vinilacetato):
1200	– – in dispersione acquosa
1900	– – altri
	– copolimeri di acetato di vinile:
2100	– – in dispersione acquosa
2900	– – altri
3000	– poli(vinilalcol), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
	– altri:
9100	– – copolimeri
	– – altri:
9910	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9990	– – – altri
3906.	Polimeri acrilici in forme primarie:
1000	– poli(metilmetacrilato)
	– altri:
9010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	– – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3907.	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:
	– poliacetali:
1010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1090	– – altri
	– altri polieteri:
2010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
2090	– – altri
	– resine epossidiche:
3010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
3090	– – altri
4000	– policarbonati
5000	– resine alchidiche
6000	– poli(etilenetereftalato)
7000	– poli(acido lattico)
	– altri poliesteri:
9100	– – non saturi
	– – altri:
9910	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9980	– – – altri
3908.	Poliammidi in forme primarie:
1000	– poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12:
9000	– – altri
3909.	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:
	– resine ureiche; resine di tiurato:
1010	– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1090	– altri
2000	– resine melamminiche
3000	– altre resine amminiche
	– resine fenoliche:
4010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
4090	– – altri
5000	– poliuretani
3910.0000	Siliconi in forme primarie:
3911.	Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
	– resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni:
1010	– – dispersi o disciolti in veicoli non acquosi
1090	– – altri
	– altri:
9010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	– – altri
3912.	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
	– acetati di cellulosa:
1100	– – non plastificati
1200	– – plastificati
2000	– nitrati di cellulosa (compresi i collodi)
	– eteri di cellulosa:
	– – carbossimetilcellulosa e suoi sali:
3110	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3190	- - - altri
	- - - altri:
3910	- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
3990	- - - altri
	- - - altri:
9010	- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	- - - altri
3913.	Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
1000	- - - acido alginico, suoi sali e suoi esteri
	- - - altri:
9010	- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090	- - - altri
3914.	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:
0010	- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
0090	- - - altri

*Allegato 3*⁵¹
(art. 9 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

1 Requisiti di esercizio per impianti stazionari

11 Requisiti generali

111 Principio

Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV devono essere ottimizzati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

112 Captazione e depurazione dell'aria di scarico

¹ I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico.

² L'aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.

³ In caso di processi in sistemi non chiusi, l'aria di scarico deve essere convogliata, mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

⁴ L'aria di scarico dei locali deve essere evacuata, attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

⁵ L'aria di scarico secondo i capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento).

⁶ I capoversi 3-5 non sono applicabili, se è accertato che l'aria di scarico contiene concentrazioni di COV tanto basse da non risultare idonea a un'evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.

⁷ Per il sistema di scarico dell'aria deve essere a disposizione un piano di manutenzione aggiornato che stabilisca in particolare come garantire che:

- a. il sistema di scarico dell'aria sia stagno;
- b. le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.

⁵¹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785).

113 Copertura dei contenitori

I contenitori contenenti COV devono essere dotati di una copertura adeguata.

114 Organizzazione del lavoro

¹ Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate che disciplinano l'utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni. Inoltre devono prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.

² I collaboratori devono essere istruiti periodicamente riguardo all'applicazione delle direttive di lavoro.

³ Il rispetto delle direttive di lavoro deve essere verificato periodicamente.

115 Documentazione

¹ Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare:

- a. uno schema della ventilazione;
- b. una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.

² Le emissioni diffuse di COV devono essere motivate.

12 Requisiti per processi specifici

Oltre ai requisiti generali di cui al numero 11, per i seguenti processi devono essere rispettati requisiti specifici:

Processi	Requisiti
– Processi di riempimento e travaso	<ul style="list-style-type: none"> – Se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori – In alternativa: convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
– Miscele di sostanze	<ul style="list-style-type: none"> – Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all'interno del sistema chiuso – Per altri processi di miscelazione: dotare i contenitori di una copertura stagna; convogliare l'aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
– Asciugatura e cottura durante la stampa, l'accoppiamento e il rivestimento	<ul style="list-style-type: none"> – Da effettuare in sistemi chiusi

Processi	Requisiti
– Pulizia di prodotti e componenti ^a	– Per impianti di pulizia chiusi: asciugatura a ricircolo forzato o sotto vuoto – Per impianti di pulizia manuali: chiusura forzata del coperchio
– Pulizia dei contenitori e pulizia generale	– Pulizia e asciugatura effettuati in sistemi non chiusi sono da attuare solo in locali chiusi; stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi
– Stoccaggio	– Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell'aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione
– Smaltimento	– Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi

^a Nell'ambito dell'impiego di COV alogenati deve essere osservato l'allegato 2 numero 87 OIAt.

13 Requisiti equivalenti

Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest'ultimi riducono le emissioni diffuse di COV almeno nella stessa misura.

2 Direttive settoriali specifiche

¹ Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l'UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.

² Esso adegua le direttive ogni cinque anni.

³ Nell'emanare o nell'adeguare le direttive, esso sente i rami economici interessati e i Cantoni, tenendo conto del progresso tecnico.